

SLI INSURANCE NEWS

Bollettino di informazione sul mondo assicurativo

Luglio 2023 – N° 2



Wide Group ha siglato un accordo di investimento strategico da parte di Pollen Street.

Wide Group, innovativo broker assicurativo, ha sottoscritto un accordo di investimento da parte di **Pollen Street Capital**, realizzando una delle più grandi operazioni dell'insurance per il 2023. Dopo la nascita nel 2016, il gruppo si è sviluppato attraverso l'aggregazione di diverse realtà di brokeraggio e consulenti, come **BrokerTech-enabler** in Italia. Con oltre 4,1 miliardi di euro di *assets under management*, Pollen Street è uno dei più principali investitori europei in *financial services*. Alla guida del gruppo continueranno ad esserci Gianluca Melani, Gerardo Di Francesco e Matteo Barbini.

LA NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER ("DPO"): COSA IMPONE IL GDPR AGLI OPERATORI DEL SETTORE ASSICURATIVO

A più di 5 anni dall'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation* o "GDPR") alcuni adempimenti in materia di protezione dei dati personali restano ancora carta bianca; uno di questi è la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, comunemente indicato come DPO, prevista dall'art. 37 del Regolamento stesso.

Il rischio di tali negligenze è più elevato laddove il trattamento dei dati personali riguardi le categorie particolari di dati, i cc.dd. ex “dati sensibili” di cui all’art. 9 del GDPR, ovvero quei dati che rivelino *“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”*, nonché i dati giudiziari di cui all’art. 10 del GDPR.

L’industria assicurativa ne è certamente un esempio, in quanto tratta una moltitudine di dati genetici, biometrici, sanitari e giudiziari.

Con il presente articolo proveremo, quindi, a fare maggiore chiarezza riguardo all’obbligatorietà, o meno, della designazione del DPO - ancora poco chiara - per gli operatori del mercato assicurativo.

I compiti del DPO, meglio elencati nell’art. 39 del GDPR, sono innanzitutto così riassumibili:

- informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR ed in generale dalla normativa vigente in materia e vigilare rispetto alla relativa applicazione;

IVASS, Signorini: “per la prima volta in dieci anni il vita chiude in perdita”.

La relazione annuale dell’istituto di Via del Quirinale ha fornito i principali numeri del mercato assicurativo italiano nel 2022. In Italia, al termine dello scorso anno, operavano 88 imprese di assicurazione nazionale e 4 rappresentanze di imprese extra SEE. La raccolta danni è cresciuta del 4,6 %, rispetto all’anno precedente avvenuta per il 76,7% tramite agenzie, attestandosi a 35,7 miliardi di euro di premi raccolti. Negativo il rendimento del settore vita (-11% rispetto all’anno precedente), che come dichiarato dal Presidente Signorini: *“I profitti si sono ridotti considerevolmente. Per la prima volta da dieci anni la gestione Vita ha chiuso complessivamente in perdita. Una norma temporanea ha dato facoltà alle società che adottano i principi contabili nazionali di non registrare nel 2022 gli effetti economici delle minusvalenze sui titoli del portafoglio non immobilizzato, accumulandoli in una riserva indisponibile”*. Nel complesso l’anno 2022 ha visto le imprese assicurative registrare un utile di 2,3 miliardi di euro (in calo di 4,4 miliardi rispetto al 2021), pari all’1,7% dei premi lordi contabilizzati (4,6% nel 2021).

Italiana assicurazioni acquisisce l'insurtech Plurima.

In una nota diramata da Italiana Assicurazioni, Compagnia appartenente a **Reale Group**, la società fa sapere del completamento dell'acquisto del 78% del capitale di Plurima Servizi Assicurativi, piattaforma digitale insurtech, che consentirà ad Italiana Assicurazioni di estendere la sua attività ed allargare la gamma dei servizi. Roberto Laganà, Direttore Generale di **Italiana Assicurazioni** ha così chiosato sull'operazione: *"L'acquisizione di Plurima rappresenta un'accelerazione importante nel percorso di evoluzione del nostro modello distributivo e del valore offerto, in primo luogo agli attuali intermediari di Compagnia e, in prospettiva, ai nuovi rapporti di collaborazione. Italiana vuole posizionarsi come Compagnia di riferimento sul mercato nella proposizione di un modello di servizio innovativo, con un approccio che riesca a coniugare al tempo stesso semplicità, completezza e profittabilità per tutti gli attori in gioco".* Plurima operativa dal 2019 è una delle piattaforme più evolute distintasi per l'uso della tecnologia come elemento di semplificazione e di facilitazione dell'interazione degli utenti.

- fornire, ove richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da intermediario tra l'autorità di controllo ed il titolare del trattamento, oltre che da consulente da interpellare per qualsiasi questione afferente al trattamento dei dati personali di particolare rilevanza.

Si tratta, dunque, di una figura professionale altamente specializzata, che supporta anche sul piano operativo il titolare o il responsabile del trattamento nella corretta gestione e protezione dei dati personali, con il compito di sovrintendere a tutti i processi aziendali che abbiano un impatto sulla privacy.

Sussiste un vero e proprio **dovere di nominare il DPO** allorquando¹:

¹ Art. 37 GDPR "1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

- il titolare o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico;
- l'attività svolta in via principale dal titolare o dal responsabile, a prescindere dalla relativa natura giuridica, implichi il **monitoraggio regolare e sistematico, su larga scala**, degli interessati;
- **il trattamento**, anche qui a prescindere dalla natura giuridica del titolare o del responsabile del trattamento, **abbia ad oggetto i dati particolari di cui agli artt. 9-10 del GDPR**.

Al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 37 del GDPR la nomina del DPO è facoltativa.

JP Morgan e Barclays finanziano Wefox per 110 milioni di dollari.

L'insurtech tedesca **Wefox** ha ottenuto una nuova operazione di finanziamento per complessivi 110 milioni di dollari da parte delle due banche americane, le quali hanno messo a disposizione della compagnia fondata nel 2015, una linea di credito rotativo da 55 milioni mentre altri 55 milioni di dollari sono stati raccolti da nuovi investitori e altri già esistenti. La società valutata per 4,5 miliardi di dollari, punta a rivoluzionare il mercato assicurativo, raccogliendo nuovi investitori pronti a sostenere la piattaforma tecnologica. In Italia Wefox, è presente dopo aver rilevato il broker Mansutti, con un focus orientato sui nuovi canali distributivi, ovvero gli *affinity group*. La mega operazione non è l'unica, ma si aggiunge alle altre cinque operazioni chiuse dal 2016, per un totale di 110 milioni di dollari.

Occorre ora soffermarsi sui concetti di "larga scala" e di monitoraggio "regolare e sistematico", al fine di comprendere per quali realtà aziendali sia effettivamente obbligatorio nominare un DPO.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo".

Sull' individuazione degli eredi a seguito di beneficiario premorto allo stipulante. (Cass. Ord. 27.04.2023 n.11101)

La questione al centro di diverse letture giurisprudenziali è sintetizzata nel seguente interrogativo: cosa accade se il contraente di una polizza vita muore ed è accertata anche la premorienza di uno dei beneficiari? Due le letture date al caso. La prima secondo la quale per l'individuazione dei beneficiari e la devoluzione del capitale previsto nel contratto è necessaria la qualità di erede ai sensi dell'ex. art.1920 comma 3 del C.c., con riferimento al diritto nascente dalla polizza senza alcun rimando alla disciplina delle successioni. La seconda con rinvio ai criteri di determinazione della ripartizione delle quote dell'eredità secondo le regole della successione testamentaria. Le S.U. nel 2021, hanno statuito che la ripartizione tra gli eredi va fatta a ciascuno dei creditori spettando una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Sul punto la Cassazione recentemente con ordinanza n.11101/2023 seguendo il principio delle Sezioni Unite, ha stabilito che in caso di premorte del beneficiario vada applicata la norma dell'ex.art.1412 C.c. con subentro per rappresentazione degli eredi del beneficiario premorto proporzionalmente alle quote ereditarie escludendo un accrescimento in favore degli altri beneficiari.

Per larga scala può senz'altro intendersi, anche sulla scorta di quanto riportato nel Considerando 91 del GDPR, la quantità dei dati trattati, sia in assoluto che in relazione alla popolazione di riferimento, il volume dei dati stessi, la durata del trattamento e l'estensione geografica. Il Gruppo di Lavoro ex art. 29² ha ritenuto integrato, ad esempio, il requisito del monitoraggio su "larga scala" nell'ambito dei trattamenti effettuati da una compagnia di assicurazioni nell'ordinaria attività aziendale³.

Neppure il requisito del monitoraggio regolare e sistematico trova specifica definizione nel Regolamento; in via interpretativa può ritenersi tale il monitoraggio continuativo, costante e periodico degli interessati da parte del titolare o del responsabile del trattamento, attraverso un processo di raccolta dati predeterminato, organizzato e metodico.

Alla luce di quanto precede, anche **il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha precisato che, con riferimento al settore privato, sono tenuti alla nomina del DPO, fra le altre, le imprese assicurative⁴**. Mentre

² Che si è occupato delle questioni relative alla tutela della privacy e dei dati personali fino all'entrata in vigore del GDPR (25 maggio 2018), ora sostituito dall'*European Data Protection Board*.

³ "Il responsabile della protezione dei dati", *La protezione dei dati personali in Italia*, Zanichelli Editore.

⁴ <https://www.garanteprivacy.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-in-ambito-privato>

parrebbero esclusi, poiché non espressamente menzionati, gli intermediari assicurativi, ovvero gli agenti e i broker.

Tuttavia, ai fini del presente articolo, occorre considerare alcuni fattori, la cui disamina potrebbe agevolare gli intermediari assicurativi nel valutare l'opportunità, o meno, di nominare un DPO, stante l'assenza di un obbligo normativo in tal senso.

Spesso le imprese assicurative e gli intermediari determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento dei dati personali dei clienti condivisi.

L'art. 26 del GDPR prevede che quando due o più titolari stabiliscono in via congiunta mezzi e finalità dei trattamenti, essi sono tenuti a definire mediante un accordo di contitolarità le rispettive responsabilità in merito all'applicazione e all'osservanza della normativa in materia di privacy.

Dinanzi ad una contitolarità nel trattamento dei dati personali, l'interessato può rivolgersi indistintamente all'uno o all'altro titolare per far valere i propri diritti, sussistendo una responsabilità solidale tra contitolari del trattamento.

In alternativa, gli intermediari possono rivestire il ruolo di responsabili del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR), quando trattano dati personali per conto della specifica compagnia assicurativa, seguendone pedissequamente le relative istruzioni, secondo gli accordi contrattuali.

QBE insurance: la Life Science in Italia sarà destinata a essere la motrice dell'economia.

Da una ricerca commissionata da **QBE a Oxfrord Economics e Control Risks**, sull'analisi dei settori chiave dell'economia dei Paesi Europei è emerso che il settore italiano delle **Life Sciences** è in forte crescita, con una posizione centrale nell'economia nei prossimi dieci anni. Ciò è dovuto principalmente a diversi fattori, tra i quali l'invecchiamento della popolazione che conta circa il 22,8% degli anziani con un picco del 40,1% nei prossimi anni. Tali numeri sono indicativi della domanda di beni e servizi soprattutto del mercato farmaceutico che assumerà il peso trainante dell'economia ciò dipendendo anche dall'attuazione del PNRR con 15,6 miliardi di euro per il servizio sanitario, investimenti in nuove tecnologie e assistenza domiciliare. La crescita del settore vedrà dunque la necessità di intervenire in nuove aree di rischio e responsabilità come la minaccia di hacking ai dispositivi medici e pacemaker.

Report di Globaldata: nel 2027 il mercato delle assicurazioni informatiche raggiungerà i 33,4 miliardi di dollari.

Nel biennio 2020-2021, il mercato globale delle assicurazioni informatiche ha fatto registrare un aumento a causa dei premi in crescita e dei frequenti e massicci attacchi informatici. Come previsto dal report di Globaldata *“Thematic Intelligence: cyber insurance 2023”*, il mercato è destinato a crescere dai 16,7 miliardi di dollari di premi nel 2022 a 33,4 miliardi nel 2027. Benjamin Hatton, analista assicurativo di Global data ha dichiarato: *“Con i premi in diminuzione graduale nella seconda metà del 2023 e con un’economia di nuovo in crescita, la domanda di assicurazioni informatiche dovrebbe crescere in futuro. Maggiori livelli di sicurezza informatica, minori tendenze a pagare richieste di riscatto, esclusioni di guerra dalle clausole cyber e un panorama assicurativo più competitivo saranno fattori importanti per tenere sotto controllo i prezzi in futuro. Si prevede che ciò incoraggerà gradualmente una maggiore diffusione delle polizze portando a un tasso di crescita del mercato persistentemente forte nel periodo”*.

Infine, occorre porre l’attenzione sui principi generali enucleati dal GDPR, primo fra tutti quello di *accountability*, traducibile come un approccio al rischio basato su consapevolezza e senso di responsabilità, in virtù del quale l’azienda dovrebbe adoperarsi al meglio delle proprie possibilità per adottare misure concrete, adeguate ed efficaci per la gestione dei dati personali in conformità all’art. 5 del GDPR, nonché per la prevenzione, gestione e controllo dei rischi di violazione degli stessi.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, sebbene il Garante menzioni espressamente agenti e broker assicurativi quali soggetti tenuti a nominare un DPO ex art. 37 del GDPR, si ritiene – tuttavia - che per tali operatori sussista un onere implicito in tal senso: sia in quanto gli intermediari si trovano spesso a svolgere il ruolo di contitolari o responsabili del trattamento rispetto alle compagnie di assicurazione – queste si obbligano a designare un DPO -, sia in ottica di *accountability*.

La nomina del DPO, seppur non obbligatoria per tutti gli operatori del comparto assicurativo, è fortemente consigliata per gli intermediari, poiché rappresenta - in ogni caso - una applicazione del principio di *accountability*⁵, funzionale in ottica di

⁵ “Il Data Protection Officer”, *Formulario commentato della Privacy*, Maggioli Editore.

implementazione delle misure di sicurezza e di riduzione del rischio di violazione di dati personali all'interno dell'azienda.

Ove agenti e broker assicurativi si determinino per la nomina volontaria del DPO, saranno comunque tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 37-39 del GDPR. Diversamente, in caso di mancata designazione del Responsabile della Protezione dei Dati, è opportuno che gli intermediari siano comunque in grado di motivare tale scelta.

Avv. Flavia Bartolazzi
Associate at Studio Legale Improda

Leaders della sostenibilità del Sole24ore e Statistica: Assicurazioni ruolo chiave nella Transizione Green.

Nella classifica stilata dal Il Sole 24 Ore, nel 2023 i gruppi assicurativi leaders sono pari al 3% con new entry: **Reale Mutua** e **Itas Assicurazioni**.

Generali conferma il suo impegno nella sostenibilità dopo che nel 2022 ha raccolto 20 miliardi di premi su soluzioni con componenti ESG (+12%) mirando a coinvolgere i dipendenti nella creazione di valore sostenibile. Tra le altre compagnie riconfermate leaders vi è anche **Unipol** che con un apposito piano strategico al 2024 denominato **"Opening New Ways"**, ha destinato 1,3 miliardi di euro per l'Agenda 2030 con un incremento del 34,5% nel 2022 degli investimenti alternativi e del 35,8% per gli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico.